

CIRCOLARE DI STUDIO 2/2026

Taranto, 13 gennaio 2026

SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

COLLEGAMENTO RT-POS

Per tutti gli esercenti dotati di almeno un **registratore telematico** (RT), l'anno 2026 porta con sé un nuovo adempimento. Si tratta dell'obbligo di **collegare** i RT con i **pos** presenti in negozio.

Il **provvedimento n. 424470/E/2025** ha stabilito che:

- il collegamento RT-pos non è **fisico**;
- non è necessario **aggiornare** o sostituire i RT;
- il collegamento consiste in un **abbinamento** via web da effettuare all'interno dell'Area riservata del portale Fatture e corrispettivi dell'esercente attraverso una nuova funzionalità.

L'obbligo decorre dal **1° gennaio 2026**, tuttavia, lo stesso potrà essere operativo **solo nei primi giorni del mese di marzo 2026**, quando sarà rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate la **nuova funzionalità**. Da quella data si avranno **45 giorni** di tempo **per abbinare tutti i pos con i RT presenti**; invero, tale scadenza vale per i pos già disponibili nel mese di **gennaio 2026**. Per i **pos a disposizione** decorso il mese di gennaio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal **sesto giorno del secondo mese successivo alla data**



di effettiva disponibilità del pos ed entro l'ultimo giorno lavorativo di tale mese (quindi, per un pos disponibile dal 5 febbraio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal 6 aprile 2026 ed entro il 30 aprile 2026).

Ne deriva che il nuovo obbligo scatterà effettivamente al più presto verso la metà del mese di aprile 2026. Nel frattempo, l'esercente deve "limitarsi" a indicare nel documento commerciale la **corretta modalità di pagamento**: in **contanti o con strumento elettronico**. L'auspicio è che l'Agenzia delle Entrate intervenga anzitempo al fine di fornire gli opportuni **chiarimenti** ai molteplici dubbi che stanno emergendo in questo primo periodo di vigenza della disciplina, **ancorché di fatto sospesa**.

Tra le incertezze palesate dagli esercenti, ad esempio, vi è quella circa **l'obbligatorietà del collegamento con il RT anche per il pos utilizzato solo per incassare vendite** certificate con **fattura** e non con documento commerciale. Al riguardo, si deve rilevare che sulla base delle disposizioni ad oggi conosciute l'obbligo di abbinamento parrebbe valere per **tutti i pos** utilizzati per il **pagamento dei corrispettivi** e quindi anche per i pos utilizzati **solo o anche per l'incasso di corrispettivi da fatture** e, pertanto, non soggetti all'obbligo di registrazione e trasmissione a mezzo del RT.

Un altro dubbio sul tema espresso specificamente dalle **farmacie** riguarda l'incasso mensile della **distinta** dell'autorità sanitaria locale. Siccome l'accredito della somma avviene generalmente a **mezzo bonifico**, la corretta modalità di pagamento da indicare nel documento commerciale **dovrebbe essere con strumento elettronico**. Peraltro, il gestionale di alcune farmacie propone come **modalità di pagamento alternative "pos" e "pagamento elettronico"**; in tal caso, a maggior ragione, si dovrebbe ritenere corretta la **modalità "pagamento elettronico"**.

In merito alla **modalità di pagamento**, occorre poi considerare la decorrenza dell'aspetto **sanzionatorio**. L'**art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015**, prevede che dal 1° gennaio 2026 debbano essere memorizzati e trasmessi **unitamente ai dati dei corrispettivi** anche i dati dei **pagamenti elettronici**. Pertanto, fin dall'inizio del 2026, vige l'obbligo di rilevare e inviare i dati di pagamento elettronico, con la conseguenza che



anche l'omissione o l'errata trasmissione di tali dati è **punita con la sanzione amministrativa** pari a **100 euro** per ciascuna violazione che non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA, entro un massimo di 1.000 euro mensili.

In altri termini, sulla base del nuovo quadro normativo, la **non corretta indicazione della modalità di pagamento** (contanti anziché pos) rappresenterebbe una **violazione sanzionabile già dal 1° gennaio 2026**, perfino laddove l'errore sia dovuto a un cambio di volontà del cliente (interrogazione parlamentare n. 5-04808 del 16 dicembre 2025 in Commissione Finanze alla Camera). Nelle ipotesi in cui sia tempestivamente riscontrata la **non corretta indicazione del mezzo di pagamento utilizzato** è possibile procedere all'**annullamento** del documento commerciale con l'**indicazione errata della modalità di pagamento**.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione.

* * *

Ricordiamo che la presente circolare informativa, così come le precedenti, è consultabile e scaricabile nella sezione "Archivio Circolari" del nostro sito www.associatinv.it

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

